



***Comune di Scarlino***  
***Provincia di Grosseto***

**Regolamento per l'applicazione  
dell'Addizionale comunale all'imposta sui  
redditi delle persone fisiche**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.2015**

## **Indice**

<b>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</b> -----	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Soggetto attivo</b> -----	<b>3</b>
<b>Articolo 3 – Soggetti passivi</b> -----	<b>3</b>
<b>Articolo 4 – Modalità di applicazione</b> -----	<b>3</b>
<b>Articolo 5 – Determinazione delle aliquote</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 6 – Soglia di esenzione</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 7 – Termini di variazione delle aliquote</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 8 – Modalità di versamento</b> -----	<b>5</b>
<b>Articolo 9 – Pubblicazione</b> -----	<b>5</b>
<b>Articolo 10 – Rinvio</b> -----	<b>5</b>
<b>Articolo 11 – Disposizioni finali</b> -----	<b>5</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 360/98 a norma dell'art.48, comma 10, della L. 449/97, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 191/98, dai commi da 142 a 144 dell'art. 1 della L. 296/06 (legge Finanziaria 2007) e dalle successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche è il Comune di Scarlino che la applica secondo le disposizioni presenti nel presente regolamento e nella normativa vigente.

## **Articolo 3**

### **Soggetti passivi**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Scarlino alla data del 1° gennaio di tale annualità.

## **Articolo 4**

### **Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

## **Articolo 5**

### **Determinazione delle aliquote**

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per l'anno 2015 con i criteri di progressività reddituale e secondo gli scaglioni vigenti per l'IRPEF, così come segue:

- 0,60 % per redditi fino a €. 15.000,00
- 0,65 % per redditi da €. 15.001,00 fino a €. 28.000,00
- 0,70 % per redditi da €. 28.001,00 fino a €. 55.000,00
- 0,75 % per redditi da €. 55.001,00 fino a €. 75.000,00
- 0,80 % per redditi oltre €. 75.000,00

2. Eventuali variazioni, sia riguardanti le aliquote sia la soglia di esenzione di cui al successivo art. 6, per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione consiliare.

3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso così come la soglia di esenzione si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

## **Articolo 6**

### **Soglia di esenzione**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D. Lgs. 360/1998, inferiore o uguale ad €. 15.000,00.

2. I soggetti che superano il reddito annuo di €. 15.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito, calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Termini di variazione delle aliquote**

1. Le variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in cui le stesse si riferiscono.

## **Articolo 8**

### **Modalità di versamento**

1. *Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della Legge 296/2006, è effettuato direttamente al Comune di Scarlino, attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.*

## **Articolo 9**

### **Pubblicazione**

1. *Il Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2012. L'efficacia della deliberazione decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.*

## **Articolo 10**

### **Rinvio**

1. *Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni nonché alle altre disposizioni di legge vigenti.*

## **Articolo 11**

### **Disposizioni finali**

1. *Il presente Regolamento produce effetti dal 1° Gennaio 2015.*